



in collaborazione con



## Interventi normativi a supporto del bilancio

Torino – 4 dicembre 2020

**Prof. Alain Devalle**

Professore Ordinario di Economia Aziendale - UniTO  
Dottore Commercialista – Associate Partner RLVT

# RIVALUTAZIONE



# CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- ✓ «...**Possono**, anche in **deroga all'art. 2426 del codice civile** e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni d'impresa** e le **partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa**, risultanti dal bilancio dell'**esercizio in corso al 31 dicembre 2019**». DL. 104/2020 convertito in legge (L. 126 del 13/10/2020).
- ✓ «La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quella di cui al comma 1 e **può essere effettuata distintamente per ciascun bene**. ... Le imprese che hanno l'**esercizio non coincidente con l'anno solare** possono eseguire la rivalutazione nel **bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31/12/2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge** di conversione del presente decreto a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio d'esercizio precedente

**BILANCIO IN CUI EFFETTUARE  
LA RIVALUTAZIONE**



- ✓ **BILANCIO al 31/12/2020**
- ✓ **TERMINE DI APPROVAZIONE  
SUCCESSIVO AL 13/10/2020**

# AMBITO SOGGETTIVO

## L. 126/20, Art. 110, p.to 1

- ✓ S.P.A
- ✓ S.A.P.A
- ✓ S.R.L
- ✓ Società cooperativa
- ✓ Società di mutua assicurazione
- ✓ Società europee (Reg CE n.2157/2001)  
e società cooperative europee  
residenti (Reg CE n. 1435/2003)
- ✓ Aziende speciali

## L. 126/20, Art. 110 → L. 342/2000

- ✓ Imprese individuali
- ✓ S.N.C
- ✓ S.A.S. ed Equiparate
- ✓ Enti commerciali residenti
- ✓ Enti non commerciali residenti
- ✓ Altri soggetti non residenti con  
stabile organizzazione in Italia
- ✓ Soggetti in contabilità semplificata  
→ ~~prospetto bollato e vidimato~~ con  
evidenziazione dei prezzi di costo e  
della rivalutazione compiuta  
(confermata da Ris. 14/E/2010)

**NO IAS ADOPTER**

# METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE DELLE RIVALUTAZIONI

Sul piano operativo, la rivalutazione dei beni ammortizzabili può essere attuata contabilmente con uno dei seguenti metodi:

1. rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento
2. rivalutazione solo del costo storico del cespite
3. riduzione del fondo di ammortamento

OIC 16, par. 77. – OIC 24, par. 82 → La rivalutazione non può avere l'effetto di modificare la vita utile residua stimata.

OIC, Interpretativo 5, par. 15 - La rivalutazione di per sé non comporta una modifica della vita utile. Resta ferma la necessità di aggiornare le stime della vita utile nei casi di verificarsi un mutamento delle condizioni originarie di stima

# INTERRUZIONE AMMORTAMENTI E OIC 16

Riduzione / interruzione degli ammortamenti / allungamento vita utile

- **Valore residuo stimato  $\geq$  Valore netto contabile**
- Bene destinato alla vendita
- Cespiti obsoleti/inutilizzabili (ma si iscrive a valore di realizzo)

L'articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di derogare alle disposizioni dettate dall'art. 2426 co.1 n.2 del Codice civile, che disciplina l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Di conseguenza, le imprese hanno la possibilità di **non contabilizzare**, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi ai beni materiali e immateriali nel bilancio 2020. Tali quote non contabilizzate saranno da imputarsi nel conto economico relativo all'esercizio successivo differendo con medesimo criterio anche le quote successive, estendendo di conseguenza il piano di ammortamento originario.

# PERDITA DEL CAPITALE



# LA DISCIPLINA DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE OGGI


Capitale sociale minimo:

SpA: € 50 mila – Srl: € 10.000 – € 1

È ancora attuale? Sì.

Non solo in presenza di soci di minoranza, soprattutto per i rischi per amministratori e organi di controllo in presenza di perdite tali da determinare **causa di scioglimento** e mancata applicazione della disciplina di legge, in caso di successivo default della società.

# LE FATTISPECIE




# ITER PROCEDURALE

- ✓ Qualora il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo deve:
  - predisporre una situazione patrimoniale;
  - convocare “senza indugio” l'assemblea dei soci;
  - redigere la situazione patrimoniale e la relativa relazione illustrativa, unitamente alle osservazioni.

Le formalità e gli adempimenti prescritti dall'art. 2446 c.c. sono applicabili anche nella diversa e più grave ipotesi prevista dall'art. 2447 c.c.

# TIMING



# COSA SI INTENDE PER "SENZA INDUGIO"

- ✓ La convocazione dell'assemblea debba avvenire nel corso dell'esercizio non appena gli amministratori si rendano conto che si è determinata una perdita del capitale sociale rilevante (cioè superiore a un terzo), senza attendere quindi la chiusura dell'esercizio.

Art. 2631 c.c. dispone che la convocazione si dà per omessa se non interviene nei 30 giorni successivi all'evento che ne ha richiesto la convocazione.

# ESEMPIO

- ✓ Un'impresa che chiude l'esercizio al 31.12 ha un patrimonio netto pari a 200 mila euro con un fatturato di 20 milioni di euro e un *trend* di risultati d'esercizio compresi in un *range* tra i 50 e i 100 mila euro.
- ✓ Se a giugno il fatturato si fosse ridotto del 50%, sarebbe piuttosto agevole valutare la perdita del capitale, in quanto la riduzione dei costi variabili conseguente al calo del fatturato non è accompagnata dalla riduzione dei costi fissi (ammortamenti e costo del personale) e, con ogni probabilità, il minor calo dei costi rispetto ai ricavi avrà determinato la perdita del patrimonio netto.

# L'INFORMATIVA: SITUAZIONE PATRIMONIALE

- ✓ La “situazione patrimoniale” deve essere costituita dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

E la Nota integrativa?



- ✓ L'OIC 30 afferma che la sua redazione o l'inclusione delle più rilevanti informazioni richieste dall'art. 2427 c.c. consente una migliore comprensione della situazione patrimoniale.

# GRADO DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale deve essere aggiornata il più possibile rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, essa pertanto non deve risalire a 120 giorni antecedenti l'assemblea.

La situazione può essere sostituita dal bilancio d'esercizio qualora sia stato chiuso entro i centottanta giorni precedenti l'assemblea.

L'organo gestorio è tenuto a informare l'assemblea sui fatti di rilievo intervenuti successivamente alla data di riferimento della relazione sulla situazione patrimoniale.

# PERDITA DEL CAPITALE: DEROGA

## **Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.



Problemi operativi:

- ✓ Periodo di grazia.
- ✓ Adempimenti.
- ✓ Quali perdite.